





















Al ricorso è stata allegata la relazione redatta dall'O.C.C., dott.ssa Beringheli Antonella, la quale ha esposto la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice.

A seguito dell'entrata in vigore del correttivo *ter* al Codice della Crisi, D.Lgs. n. 136/2024, a seguito di rilievo collegiale del 17/10/2024, l'O.C.C. integrava la propria relazione con l'attestazione richiesta dall'art. 268 CCII comma 3 ultimo periodo con atto depositato il 18.11.2024.

La giurisdizione

Sussiste la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) 2015/848 e deve essere dichiarata la natura principale della presente procedura ai sensi dell'art. 26, comma 4, CCII.

Dal ricorso e dalla relazione del Gestore risulta infatti che il sig. Reyes ha la residenza abituale in Italia da almeno sei mesi antecedenti il deposito della domanda di apertura e non sono emersi elementi che consentano di ritenere superata la presunzione prevista dall'art. 3 comma 1 paragrafo 4 del Regolamento citato.

La competenza

Sussiste la competenza del Tribunale di Monza, ai sensi dell'art. 27, comma 2, richiamato dall'art. 65 CCII, poiché il sig. Reyes risiede nel Comune di Brugherio, ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza.

La documentazione necessaria a pena di inammissibilità

Va considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura della liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII, è soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario, e in particolare alla disciplina prevista per la liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità.

Ne consegue che, qualora la domanda di apertura della liquidazione controllata sia presentata dal debitore, debba essere depositata a pena di inammissibilità del ricorso la documentazione indicata dall'art. 39 CCII.

Segnatamente, la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa, come nel caso di specie, è costituita da:

- 1) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- 2) la relazione sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria aggiornata alla data del deposito;
- 3) l'inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo "*stato particolareggiato ed estimativo delle attività*"), necessario ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. e) CCII nonché della successiva redazione dell'inventario dei beni ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;



- 4) la idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
- 5) l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei crediti e delle rispettive cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse del titolo da cui sorge il diritto, con apposita indicazione del domicilio informatico digitale di coloro tra questi che ne sono muniti;
- 6) la relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione, di cui all'art. 94 comma 2 CCII, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274 CCII;
- 7) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia, ai fini della tempestiva adozione da parte del Giudice Delegato del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4, lett. b) CCII).

Il debitore ha depositato tutta la documentazione richiesta a pena di inammissibilità.

Ritiene inoltre il Tribunale che il debitore non debba limitarsi a depositare la sopra citata documentazione richiesta a pena di inammissibilità del ricorso, atteso che in ossequio al disposto dell'art. 4 CCII, rubricato "*doveri delle parti*", il debitore ha l'obbligo di comportarsi secondo buona fede e correttezza ed in particolare di "*illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo ai creditori tutte le informazioni necessarie ed appropriate allo strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza prescelto*".

Si ritiene, altresì, che nel dovere di correttezza rientri anche il dovere di cooperare con gli organi della procedura, affinché questa raggiunga i propri scopi, ossia liquidare il patrimonio del debitore.

L'individuazione del corredo documentale minimo si determina, dunque, non solo in relazione alla necessità per il Tribunale di verificare i presupposti di cui all'art. 268 e 269 CCII, ossia il ricorrere dello stato di sovraindebitamento e l'esclusione dell'operatività delle altre procedure di risoluzione della crisi e dell'insolvenza, bensì anche tenendo presente la portata di questo obbligo di trasparenza e cooperazione.

L'obbligo di trasparenza e cooperazione si declina dunque anche nei confronti degli organi della procedura nominandi, considerata la necessità di offrire il supporto documentale utile alla adozione dei provvedimenti iniziali del Giudice Delegato ex art. 268 comma 4 lett. b) CCII e all'esecuzione delle attività preliminari del Liquidatore ex art. 272 CCII.

Conseguentemente dovrà essere depositata l'ulteriore documentazione necessaria a fornire un quadro completo della situazione del debitore, tra cui, a titolo esemplificativo, gli estratti conto relativi agli ultimi cinque anni, buste paga, etc.



Il debitore risulta avere adempiuto al dovere di correttezza e di buona fede su di lui incombente, avendo depositato – oltre alla sopra citata documentazione richiesta a pena di inammissibilità – ulteriori documenti, tra cui, in particolare, ultime buste paga, estratti conto dal 2018 al primo trimestre 2024, contratto di locazione, attestazione Centrale Rischi Banca D'Italia e attestazione CRIF, visura PRA, i quali sono stati esaminati dall'O.C.C.

La relazione dell'O.C.C. dà inoltre atto del compiuto esame delle dichiarazioni dei redditi, delle buste paga, di tutti gli estratti conto, delle verifiche eseguite mediante accesso al cassetto fiscale e mediante consultazione dei carichi erariali e previdenziali pendenti, delle visure P.R.A.

L'elaborato è dunque adeguatamente motivato e rispondente ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCII e, all'esito dell'integrazione depositata, dall'art. 268 CCII.

L'assenza di preclusioni all'esame nel merito della domanda di liquidazione

Come emerge dalla relazione e dalla documentazione allegata, il sig. Reyes non riveste la qualifica di imprenditore (cfr. visura camerale impresa individuale, EDIL MA. & MI. DI REYES GALARZA JOSE LUIS, cessata nel 2015), essendo attualmente disoccupato ed in precedenza assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso l'Azienda ETP SRL di Cernusco sul Naviglio sino al 09.05.2024 a causa della prossima cessazione dell'attività aziendale (doc. 1 bis integrazione).

Pertanto è esclusa l'applicabilità del diverso istituto della liquidazione giudiziale ovvero della liquidazione coatta amministrativa o di altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c), 66 e 268 c. 1 CCII il sig. Reyes è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio.

Dall'esame del fascicolo telematico relativo al procedimento unitario inoltre non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del CCII.

I presupposti per l'apertura della procedura: il sovraindebitamento

Ricorre, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII un effettivo stato di sovraindebitamento nella forma dell'insolvenza, non essendo il debitore più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte.

L'insolvenza emerge dal confronto tra la consistenza e la natura del passivo e la consistenza e la natura del patrimonio attivo da liquidare, che risulta insufficiente a garantire l'integrale pagamento dei creditori privilegiati e chirografari.

Più specificamente risulta che, con l'esclusione del credito prededucibile dell'O.C.C. e del nominando Liquidatore, il passivo del debitore è pari ad € 112.529,01 così come da tabella che segue:



Creditore	Importo privilegiato	Importo chirografario	Totale importo creditore
Avv. Scerra Alessandra - legale procedura sovraindebitamento	€ 1.903,20	€ -	€ 1.903,20
Agenzia delle Entrate - Riscossione	€ 3.075,57	€ 467,51	€ 3.543,08
Agenzia delle Entrate	€ 1.389,08	€ -	€ 1.389,08
Red Sea Spv s.r.l. (mandataria Prelios Credit Servicing s.p.a.)	€ -	€ 90.005,01	€ 90.005,01
Condominio Saturno	€ -	€ 15.688,64	€ 15.688,64
TOTALE PASSIVO	€ 6.367,85	€ 106.161,16	€ 112.529,01

Con riferimento all'attuale situazione economica, patrimoniale e finanziaria, dalla documentazione agli atti risulta che il ricorrente:

- non è proprietario di beni immobili, all'esito dell'esecuzione individuale subita;
- è proprietario dei seguenti beni mobili registrati: autovettura marca Fiat, modello Panda, immatricolata il 26.08.2004 con targa CP243PZ; il valore stimato di detto bene, calcolato tenuto conto dei parametri utilizzati da vari siti online di vendita auto usate, e del valore ridotto per la vendita giudiziaria, è di circa 1.400,00 euro;
- di beni mobili siti nell'abitazione principale dell'istante, per i quali, allo stato, non è possibile effettuare un valore di stima;
- dell'importo corrispondente al saldo positivo dei rapporti finanziari intestati all'istante, in particolare dal saldo del conto corrente n. 03689/1000/00063539 intrattenuto presso Intesa SanPaolo s.p.a, che al 31.10.2024 ammontava a 5.478,05 euro (Allegato n. 4-bis) e dal saldo presente sulla carta prepagata Postapay Evolution, che al 31.10.2024 risultava pari a 329,68 euro (Allegato n. 5-bis);
- dal TFR maturato alla data di licenziamento pari a 3.146,41 euro, (Allegato n. 3-bis), nella misura di 1/5 già assegnato in data anteriore all'apertura della procedura (cfr. integrazione della relazione);
- dagli apporti mensili rappresentati dalle quote di stipendio/NASpI, nei limiti degli importi pignorabili, tenuto conto delle spese del nucleo familiare, composto dal debitore e dalla compagna, attualmente inoccupata



Stima erogazione NASpI	
Mese	Importo
Dicembre 2024	1.304,01
Gennaio 2025	1.264,89
Febbraio 2025	1.226,94
Marzo 2025	1.190,13
Aprile 2025	1.154,43
Maggio 2025	1.119,80
Giugno 2025	1.086,20
Luglio 2025	1.053,62
Agosto 2025	1.022,01

Settembre 2025	991,35
Ottobre 2025	961,61
Novembre 2025	932,76
Dicembre 2025	904,78
Gennaio 2026	877,63
Febbraio 2026	851,30
Marzo 2026	825,77
Aprile 2026	800,99
Maggio 2026	776,96

Tabella n. 1

Spese correnti nucleo familiare		
Voce	Importo mensile	Importo annuo
Affitto casa e spese condominiali	€ 800,00	€ 9.600,00
Spese carburante	€ 200,00	€ 2.400,00
Bolli auto/assicurazioni	€ 70,00	€ 840,00
Spese telefoniche e internet	€ 40,00	€ 480,00
Spese alimentari	€ 250,00	€ 3.000,00
Utenze Luce / gas	€ 77,00	€ 924,00
Assicurazione cane	€ 8,30	€ 99,60
Assicurazione infortuni sul lavoro	€ 29,50	€ 354,00
Totale da lasciare nella disponibilità ricorrente	€ 1.474,80	€ 17.697,60

Tabella 2



L'O.C.C. ha inoltre verificato che le spese indicate appaiono congrue, così come preventivato per utenze, salute, vitto, alloggio, assicurazioni (per infortuni sul lavoro e per l'auto), mantenimento automobile, superiori alla soglia di povertà assoluta ma conformi a quanto si evince dai dati Istat anno 2022 (ultimo dato disponibile) (Allegato n. 48) con riferimento al livello di spesa mediana mensile e spesa media mensile delle famiglie per tipo di comune di residenza.

Le cause del sovraindebitamento

Come illustrato dal ricorrente e confermato dal Gestore della Crisi in forza dell'esame della documentazione prodotta, l'incapacità del debitore di far fronte alle obbligazioni assunte si manifesta a seguito del venir meno dell'apporto, seppure limitato, della moglie, da cui è legalmente separato, al bilancio familiare e delle difficoltà emerse nell'attività di impresa individuale cessata nel 2015.

In particolare risulta che lo stato di sovraindebitamento diviene percepibile nel 2008, a seguito dell'acquisto di un'abitazione familiare, finanziato tramite un mutuo ipotecario a tasso variabile indicizzato, acceso presso la Banca Popolare di Verona S. Geminiano e S. Prospero (poi Banco BPM S.p.a.), per un importo di 150.000,00 euro, da estinguersi in 360 rate mensili ed intestato per il 50% al debitore e per il 50% alla moglie sig.ra Yagual Yagual Felicita Irene (Allegato n. 7). Il debitore inizialmente era obbligato al pagamento di un importo mensile pari a 996,74 euro per il mutuo ipotecario contratto, come si evince dal piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo, a fronte di un reddito mensile di circa 1.200,00 euro mensili, oltre al contributo della moglie, percettrice di redditi occasionali non documentati.

Nell'anno 2013, al fine di migliorare la propria situazione finanziaria e in previsione di nuove opportunità lavorative, il ricorrente intraprendeva un'attività d'impresa sotto forma di ditta individuale, denominata "Edil Ma. & Mi. di Reyes Galarza Jose Luis", iscritta al Registro delle imprese di Milano in data 15.05.2013 al numero REA Mi – 2012925, avente sede in Pioltello (MI) via Cilea Francesco 4 ed annotata con la qualifica di impresa artigiana. Tuttavia, questa iniziativa è stata successivamente interrotta in data 18.06.2015 e l'impresa è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 29.06.2015 a causa, secondo quanto dichiarato dal debitore, degli elevati costi di gestione.

Nell'anno 2015, il debitore e la moglie si risolvevano a separarsi legalmente, con conseguenti oneri economici, tra cui il pagamento degli oneri per il mantenimento delle figlie; il procedimento veniva tuttavia poi rinunciato, come risulta dal decreto del 04.02.2020 di estinzione del giudizio (Allegato n. 17).

Dall'anno 2018 la società Red Sea SPV s.r.l. (cessionaria del credito del Banco BPM S.p.a.) iniziò a pretendere rientri coattivi dell'indebitamento e, inoltre, l'Agente della Riscossione iniziò a notificare al debitore, alcune cartelle di pagamento.



Seguiva l'intimazione di pagamento per il residuo dovuto del mutuo ipotecario per € 134.592,40 euro oltre interessi, e in data 24.09.2019, la notifica di pignoramento immobiliare e l'iscrizione della procedura esecutiva R.G.E. 1367/2019, avanti il Tribunale di Milano (Allegato n. 33), culminata nell'aggiudicazione dell'immobile pignorato in data 15.11.2022, al prezzo di 57.500,00 euro (Allegato n. 24). Nelle more della procedura il debitore ometteva il pagamento delle spese condominiali e riceveva pertanto la notifica di decreto ingiuntivo dal Condominio Saturno di via Cilea 4, in Pioltello, al quale seguiva pignoramento mobiliare presso terzi, R.G.E. 1532/2023, avanti il Tribunale di Monza, culminata nell'ordinanza di assegnazione delle somme emessa in data 22.01.2024 (Allegato n. 36).

L'esposizione debitoria sopra descritta ha prodotto la definitiva incapacità economica del sig. Reyes di fronteggiare la situazione, rendendo evidente la conseguente insolvenza.

L'apertura della procedura di liquidazione controllata: i comandi giudiziali

Alla luce di quanto esposto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **REYES GALARZA JOSE LUIS (C.F.: RYS JLS 72C18Z605Q)**.

Ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), CCII, il liquidatore viene nominato nella persona dell'avv. Sabrina Laudisio, iscritta all'Ordine degli Avvocati di Monza.

Effetto automatico dell'apertura della procedura è il divieto di inizio o prosecuzione delle esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII.

Occorre precisare, infine, con riguardo alla durata della procedura di liquidazione controllata, che la stessa non potrà chiudersi finché vi siano dei beni da liquidare e che, pertanto, anche se la richiesta di esdebitazione potrà essere valutata alla scadenza dei tre anni dalla dichiarazione di apertura, sarà possibile proseguire nelle attività di liquidazione (fermo restando che, una volta dichiarata l'esdebitazione, la liquidazione non potrà proseguire per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate in quel momento, cfr. in tal senso Trib. Verona del 20.9.2022).

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 270 CCII,

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di **REYES GALARZA JOSE LUIS (C.F.: RYS JLS 72C18Z605Q)**, residente in BRUGHERIO (MB), Via Torazza n. 1;

DICHIARA la presente procedura "*principale*" ai sensi dell'art. 26, comma 4, CCII;

NOMINA Giudice Delegato per la procedura il **dott.ssa Caterina Rizzotto**;

NOMINA Liquidatore l'**avv. Laudisio Sabrina (C.F.LDSSRN69T53F704J)** con studio in Monza Via Manzoni n. 20;



ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCII;

ORDINA al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione, ed, in particolare, di mettere a disposizione del Liquidatore, allo stato, i beni mobili pignorabili in suo possesso ed i redditi percepiti nella misura eccedente quanto stabilito dal Giudice delegato, dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza;

AUTORIZZA il debitore a mantenere un conto corrente a sé intestato ove far accreditare i redditi esclusi dalla liquidazione, fermo restando l'obbligo di comunicare mensilmente gli estratti conto al Liquidatore;

DÀ ATTO, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

DISPONE che il Liquidatore:

- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;
- trascriva la presente sentenza presso gli Uffici territorialmente competenti in relazione ai beni immobili del debitore;
- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCII;
- proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII, verificando gli estratti conto al fine della valutazione di congruità dei redditi esposti;
- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d) CCII, la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, CCII;
- informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o



revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII;
- provveda all'apertura di un conto corrente intestato alla procedura sul quale far accreditare i redditi del debitore non esclusi dalla procedura, debitore il quale mensilmente consegnerà le somme eccedenti quelle escluse dalla liquidazione.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente della presente sentenza a parte debitrice, nonché all'OCC/Liquidatore nominato.

Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 15 gennaio 2025.

Il Giudice Estensore

dott.ssa Caterina Rizzotto

Il Presidente

dott.ssa Caterina Giovanetti

